



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona della giudice designata Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 18 settembre 2024, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. **20090/2024** R.G. promossa da:

LATRONICO LOREDANA, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Maria Paola Di Nicola
contro:

INPS in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio
e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del l.r.p.t., parte resistente con il
patrocinio dell'avv. Michele Zarrillo

OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 24.05.2024, Latronico Loredana adiva il Tribunale di Roma in funzione di
GL proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249028579619000,
notificata il 15.04.2024 dall'ADER, cui erano sottesi i seguenti avvisi di addebito: n.
9720160004044946000 asserita notifica 30/05/2016 contributi IVS anno 2015; n.
39720160020035585000 asserita notifica 29/11/2016 contributi IVS anno 2015; n.
39720170005804649000 asserita notifica 29/09/2017 contributi IVS anno 2016; n.
39720180002518492000 asserita notifica 27/07/2018 contributi IVS anno 2017; n.
39720180031297245000 asserita notifica 21/02/2019 contributi IVS anni 2017 e 2018; n.
39720190012081610000 asserita notifica 06/08/2019 contributi IVS anno 2018; n.
39720190030217216000 asserita notifica 02/01/2020 contributi IVS anno 2019; n.
39720210006324464000 asserita notifica 21/12/2021 contributi IVS anno 2019; n.



39720220009594613000 asserita notifica 27/07/2022 contributi IVS anno 2020; n.
39720220032710466000 asserita notifica 30/01/2023 contributi IVS anno 2021.

A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito sopra indicati; altresì eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo sotteso agli avvisi di addebito. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Fissata l'udienza si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito da parte dell'Inps, alla ricorrente erano stati notificati il 10.12.2019 l'avviso di intimazione n. 097 2019010268475000 e il 25.11.2021 l'avviso n. 09720219010268475000, cui erano sottesi gli avvisi di addebito impugnati. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.

L'Inps si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Eccepiva la tardività dell'opposizione perché effettuata oltre il termine di 40 giorni prescritto dall'art. 24 d.lgs n. 46/99. Deduceva di aver provveduto alla notifica tempestiva di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 09720249028579619000 , mediante consegna al portiere dello stabile di residenza della ricorrente.

All'esito dell'udienza del 18 settembre 2024, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa.

OSSERVA LA GIUDICE che oggetto del giudizio è l'accertamento negativo del credito contributivo di cui agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 09720249028579619000, notificata dall'Ader il 15.04.2024.

Ciò premesso, deve rilevarsi che secondo il disposto dell'art. 24 d.lgs n. 46/99 l'opposizione avverso le cartelle di pagamento dei crediti contributivi deve essere fatta entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica del titolo.

La parte ricorrente, che non ha proposto opposizione nel termine decadenziale di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99 decorrente dall'asserita notifica degli avvisi di addebito sopra indicati, lamenta di non aver mai ricevuto alcuna notifica precedente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sollevando altresì eccezione di prescrizione quinquennale anche dalla data dell'asserita notifica del 28.11.2012

Costituendosi in giudizio l'Inps ha allegato tutte le relate di notifica degli avvisi di addebito sottesi alla predetta intimazione di pagamento-

Da tali relate risulta che tutti gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati alla parte ricorrente mediante consegna al portiere dello stabile di residenza della predetta.

Tali notifiche appaiono ritualmente eseguite ai sensi dell'art. 26dpr n. 602/73, che dispone "la notifica della cartella può anche essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in



tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda... Quando la notificazione della cartella avviene mediante consegna nelle mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.”.

Come evidenziato dai giudici di legittimità, tale norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 DPR n. 43/88 (Cass. 14105/2000 e Cass. 15746/2012).

Dunque dalle date di consegna ivi indicate decorreva il termine perentorio di 40 giorni di cui al citato art. 24 d.lgs n. 46/1999.

Dalla stessa data decorreva altresì il termine di prescrizione quinquennale, interrotto dall'Ader con le notifiche nel 2019 e nel 2021 delle intimazioni di pagamento nn. 097 2019010268475000 e 09720219010268475000.

Siffatti rilievi impongono di escludere da un lato l'asserita mancata notifica alla ricorrente degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 09720249028579619000, dall'altro l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Ai sensi dell'art. 91 CPC, Latronico Loredana va condannata a rifondere a ciascuna parte resistente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

RIGETTA IL RICORSO.

CONDANNA LATRONICO LOREDANA A RIFONDERE ALL'INPS E ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA PER CIASCUNA RESISTENTE IN € 1.865,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Si comunichi alle parti costituite in giudizio.

Roma, 18 settembre 2024

La Giudice
Daniela Bracci



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:

Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per diritti, € per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12, 5%.

Così deciso in data 17/09/2024 .

il Giudice
Dott. Daniela Bracci

